



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele. Ainis;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di BPER Banca S.p.A., pervenuta in data 31 marzo 2022 e integrata in data 19 aprile 2022;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 30 maggio 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. BPER Banca S.p.A. (di seguito, "BPER") è una società ad azionariato diffuso¹, quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo gruppo bancario

¹ BPER non è controllata da nessun soggetto e i principali azionisti risultano essere: Fondazione di Sardegna (10,2%), Unipol Gruppo S.p.A. (18,9%), Norges Bank (2,8%); la parte restante del capitale sociale è diffusa.

attivo nell'offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi. BPER opera essenzialmente nel settore bancario tradizionale (raccolta del risparmio ed erogazione del credito), nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi (vita e danni), e, in misura minore, nell'*investment banking*, nel settore del risparmio gestito (attraverso fondi comuni di investimento, gestione di patrimoni individuali e prodotti della previdenza complementare), nel mercato del risparmio amministrato, nel credito al consumo, nel *factoring* e *leasing* e nei servizi di pagamento. Il gruppo BPER è presente in quasi tutte le regioni italiane con 1.742 filiali al 31 dicembre 2021.

Il fatturato realizzato da BPER in Italia nel 2021, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge n. 287/90, è di circa 13 miliardi di euro.

2. Banca Carige S.p.A. (di seguito, "Carige") è una società, quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo nel settore bancario tradizionale, nella distribuzione di prodotti assicurativi (vita e danni), nell'*investment banking*, nel settore del risparmio gestito, nel mercato del risparmio amministrato, nel credito al consumo, nel *factoring* e nel *leasing* e nei servizi di pagamento. Essa è presente in 13 regioni italiane ma principalmente radicata in Liguria. Carige è controllata da Fondo Interbancario di Tutela Depositi ("FITD") e Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("SVI"), che ne detengono congiuntamente il 79,992%².

Il fatturato realizzato da Carige in Italia nel 2021, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge n. 287/90, è di circa [2-3]* miliardi di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di BPER del controllo esclusivo di Carige. All'uopo, in data 14 febbraio 2022, BPER ha sottoscritto un contratto con Fondo Interbancario di Tutela Depositi (FITD) e Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario (SVI), che detengono

² Detengono inoltre partecipazioni in Carige Cassa Centrale Banca – Credito cooperativo italiano con 8,341% e altri azionisti con l'11,667%.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

congiuntamente il controllo di Carige con il 79,992%, avente ad oggetto l'acquisto da parte di BPER di una partecipazione del 79,981% di Carige.

4. Elemento essenziale dell'operazione di concentrazione, alla luce dell'integrazione del Formulario depositata in data 19 aprile 2022, è la cessione da parte di BPER a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito, "Banco Desio") di un ramo aziendale composto, nel suo c.d. Perimetro Base, da 48 filiali, e segnatamente:

- 13 filiali in Sardegna, di cui 8 costituenti il 100% degli sportelli oggetto di acquisizione ai sensi dell'operazione notificata, e 5 oggetto della misura imposta con il provvedimento C12231 (BPER/Unipol) e attualmente oggetto del relativo procedimento di ottemperanza (C12231B);
- 19 filiali in Liguria (di cui 6 in provincia di Genova, 6 in provincia di La Spezia, 5 in provincia di Savona e 2 in provincia di Imperia);
- 4 filiali in Toscana, tutte in provincia di Massa Carrara;
- 7 filiali in Emilia Romagna (di cui 2 nella provincia di Modena, 2 nella provincia di Bologna, 1 in provincia di Piacenza, 1 in provincia di Reggio Emilia e 1 in provincia di Rimini);
- 5 filiali nel Lazio (di cui 3 in provincia di Roma, 1 in provincia di Frosinone e 1 in provincia di Latina).

5. Per l'acquisizione delle filiali bancarie suddette, Banco Desio ha presentato un'offerta, sottoscritta per accettazione da BPER, che è vincolante, oltre che con riferimento al profilo soggettivo (essendo i soggetti contraenti, per l'appunto, BPER e Banco Desio), anche con riferimento al profilo oggettivo (essendo l'oggetto della cessione costituito, quale c.d. Perimetro Base del ramo aziendale, dalle 48 filiali sopra citate)³.

6. L'operazione di acquisto da parte di BPER del controllo esclusivo di Carige è sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione dell'AGCM e della BCE. All'avveramento delle condizioni sospensive, nonché contestualmente all'acquisto da parte di BPER della partecipazione oggetto del contratto, [omissis].

7. Conformemente all'art. 106 del TUF, il perfezionamento dell'operazione comporterà l'obbligo per BPER di promuovere una OPA sulle ulteriori azioni di Carige.

³ Il corrispettivo per l'acquisizione del ramo aziendale è - nell'Offerta Vincolante sottoscritta - indicato in forcella, ed è previsto che la entità definitiva dello stesso sarà stabilita a seguito di una c.d. *due diligence* confirmatoria da completarsi in 4 settimane. All'esito di tale *due diligence*, entro il 31 maggio 2022, sarà sottoscritto un contratto definitivo che determinerà il trasferimento del suddetto ramo e conterrà l'indicazione puntuale del corrispettivo.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di Euro.

9. Parte integrante dell'operazione, e pertanto suo elemento essenziale, è la cessione del ramo aziendale di cui all'integrazione al Formulario depositata in data 19 aprile 2022: pertanto l'operazione verrà valutata al netto di tale cessione.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

10. Con parere pervenuto in data 30 maggio 2022, l'IVASS ha evidenziato che, sulla base delle informazioni disponibili, risulta che l'operazione in oggetto non comporterebbe un'alterazione dell'equilibrio concorrenziale del mercato della distribuzione assicurativa nei rami vita e danni.

V. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

11. L'operazione interessa una pluralità di mercati ricompresi nei settori bancario tradizionale, del risparmio gestito, assicurativo e degli strumenti di pagamento e in particolare:

1. il mercato della raccolta bancaria;
2. i mercati degli impieghi (a famiglie consumatrici, a famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; a imprese di medie e grandi dimensioni; a enti pubblici);

3. i mercati del risparmio gestito, inclusa la previdenza complementare;
 4. il mercato del risparmio amministrato;
 5. i mercati della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni;
 6. il mercato degli strumenti di pagamento (carte di credito e di debito);
 7. il mercato del credito al consumo (diretto e finalizzato).
- 12.** Nei paragrafi che seguono, l'operazione verrà analizzata nei mercati rilevanti quali definiti in base alla prassi consolidata dell'Autorità.

1) ATTIVITA' BANCARIA TRADIZIONALE

a) Mercato della raccolta bancaria

13. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale⁴.

14. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale che, di prassi, l'Autorità ha ritenuto corrispondere in prima approssimazione ai confini provinciali. Solo ove lo *screening* preliminare effettuato su base provinciale lo renda opportuno, viene svolta un'analisi anche a livello di bacini di utenza (cd. *catchment area*)⁵.

15. Inoltre, si rappresenta che, secondo la prassi dell'Autorità⁶, le quote di mercato della raccolta e degli impieghi sono calcolate usando i dati rilevati sulla base del criterio "localizzazione sportello", il quale appare rappresentare in modo appropriato la capacità degli operatori di esercitare il proprio potere di mercato nei confronti della domanda; ciò vale, in particolare, con riferimento ai mercati bancari aventi dimensione locale (mercati della raccolta, degli impieghi a famiglie consumatrici e degli impieghi a famiglie produttrici e a piccole imprese). Infatti, come già accertato dall'Autorità, dal punto di vista del consumatore, anche considerata la volontà e/o necessità per l'utenza di mantenere un rapporto con lo sportello, la competizione tra le

⁴ Vedi C12287 – *Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane*, in Boll. 29/2020.

⁵ Vedi C12287 – *Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane*, in Boll. 29/2020; C12231 - *BPER Banca/Unipol Banca*, in Boll. 29/2019 e C12138 - *Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen* in Boll. 22/2018.

⁶ Cfr. *ex multis* procedimento C12287 – *Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane*, in Boll. 29/2020; C12231 - *BPER Banca/Unipol Banca*, in Boll. 29/2019; C12138 - *Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen*, in Boll. 22/2018.

banche si realizza a livello locale, in termini di capacità di attrarre i clienti nelle proprie filiali dislocate sul territorio⁷.

16. Nel caso di specie, ad esito della operazione complessivamente considerata (e quindi al netto della cessione a Banco Desio del ramo aziendale sopra indicato), in nessun mercato provinciale verrà raggiunta una quota di mercato *post-merger* significativa.

17. In particolare, nelle province della Sardegna l'operazione è neutra rispetto alla posizione già detenuta da BPER, in quanto è prevista la cessione a Banco Desio del 100% degli sportelli di Carige oggetto di acquisizione; inoltre, la posizione già detenuta da BPER viene ridimensionata attraverso la cessione degli ulteriori 5 sportelli oggetto della misura di cui al procedimento C12231 (BPER/Unipol).

18. In nessun altro mercato provinciale interessato dall'operazione la quota congiuntamente detenuta dalle Parti sarà superiore al 25%.

19. Considerato quanto sopra, l'operazione non determina effetti restrittivi della concorrenza nel mercato della raccolta.

b) Mercati degli impieghi

20. Nell'ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: *(i)* famiglie consumatrici; *(ii)* famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; *(iii)* imprese di medie e grandi dimensioni; e *(iv)* enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.

21. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione territoriale locale, che nella prassi dell'Autorità è stata valutata in prima approssimazione a livello provinciale,

⁷ Cfr. C12138 *Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen*, in Boll. 11/2018 in cui sono riportati anche i risultati di un'indagine *ad hoc* sui mercati bancari, realizzata dall'Autorità e somministrata a un campione rappresentativo di consumatori da una società di ricerche di mercato.

svolgendo, ove opportuno, in analogia con la raccolta bancaria, anche un'analisi a livello di *catchment area*.

Impieghi alle famiglie consumatrici e impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni

22. Nel caso in esame, sia nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici che in quello alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni in nessun mercato locale interessato le quote congiunte delle Parti risultano significative⁸.

23. In particolare, con riguardo al mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici, fermo restando quanto sopra rilevato con riguardo alla sterilizzazione, tramite la cessione del ramo aziendale a Banco Desio, degli effetti dell'operazione nelle province della Sardegna, in tutti gli altri mercati provinciali la quota *post-merger* sarà inferiore al 25%, ad eccezione della provincia di Savona in cui la quota aggregata sarà comunque inferiore al 30%.

24. Con riguardo al mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni, ribadendosi quanto sopra con riguardo alla sterilizzazione, tramite la cessione del ramo aziendale a Banco Desio, degli effetti dell'operazione nelle province della Sardegna, e fermo restando che in alcune province non vi è alcun incremento della quota di BPER perché Carige non era ivi attiva, in tutti gli altri mercati provinciali interessati la quota *post-merger* sarà inferiore al 30%, ad eccezione delle province di Genova e Savona dove la quota aggregata sarà comunque inferiore al 35% e dove, per effetto della cessione del ramo aziendale, l'operazione si rivela pro-concorrenziale in quanto la significativa quota già ivi detenuta da Carige subisce, ad esito della concentrazione, un decremento.

25. Alla luce di quanto sopra considerato, si ritiene che l'operazione in esame non determini effetti restrittivi della concorrenza nei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni.

Impieghi alle imprese medio-grandi

26. Per quanto concerne il mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi, esso ha dimensione territoriale valutata in prima approssimazione a livello regionale, data la maggiore mobilità di tali soggetti rispetto ai precedenti segmenti della domanda. In proposito, adottando il criterio

⁸ Dati Banca d'Italia (2021).

localizzazione sportello, fermo restando quanto sopra rilevato con riguardo alla neutralizzazione degli effetti dell'operazione nella regione Sardegna per effetto della cessione del ramo aziendale a Banco Desio, in nessuna regione la quota *post-merger* sarà maggiore di 25%⁹.

27. L'operazione non determina dunque effetti restrittivi della concorrenza nel mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi.

Impieghi agli enti pubblici

28. In relazione al mercato degli impieghi agli enti pubblici, alla luce della prassi dell'Autorità¹⁰, appare possibile ritenere che tale mercato abbia un'estensione geografica tendenzialmente nazionale, fermo restando che, data l'eterogeneità degli enti pubblici (per natura e dimensioni), in talune specifiche circostanze potrebbe doversi ricorrere a un'individuazione più ristretta dell'ambito geografico interessato.

29. A livello nazionale, per effetto dell'operazione la quota *post merger*, calcolata secondo il criterio della "residenza controparte" e considerando la presenza crescente di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito anche "CDP"), è inferiore all'1%.

30. Anche considerando le quote congiunte delle parti a livello regionale, queste ultime, sempre calcolate secondo il criterio della residenza controparte e considerando CDP, si posizioneranno sempre su valori medi inferiori al 10%¹¹. Pertanto, anche nel mercato degli impieghi agli enti pubblici, non si ravvisano criticità di natura concorrenziale.

2) MERCATO DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

31. I servizi del risparmio amministrato ricomprendono l'attività di raccolta, trasmissione e negoziazione di ordini in strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari. L'erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente legata con l'attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in considerazione dell'elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente

⁹ Dati Banca d'Italia (2021).

¹⁰ Cfr. C12287 - *Intesa San Paolo/UBI Banca - Unione di Banche Italiane*, in Boll. 29/2020, in cui si fa riferimento ai vincoli normativi e alla struttura delle condizioni di offerta, incluso il prezzo, sostanzialmente omogenee sul territorio nazionale; cfr. pure C12231 - *BPER Banca/Unipol Banca*, in Boll. 29/2019.

¹¹ Dati Banca d'Italia 2021.

e di un conto titoli presso il medesimo istituto bancario¹². Il mercato del risparmio amministrato ha dimensione provinciale, in considerazione della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale.

32. In tale ambito, sulla base delle stime fornite da BPER – basate sulle quote di mercato detenute dalla Parti nel mercato della raccolta che, nel caso di specie, rappresenterebbero una *proxy* idonea – l’operazione, al netto del ramo aziendale cedendo, non comporta criticità di natura concorrenziale.

33. In particolare, come sopra anticipato, nelle province della Sardegna l’operazione è neutra rispetto alla posizione già detenuta da BPER, in quanto è prevista la cessione a Banco Desio del 100% degli sportelli di Carige oggetto di acquisizione; inoltre, la posizione già detenuta da BPER viene ridimensionata attraverso la cessione degli ulteriori 5 sportelli oggetto della misura di cui al procedimento C12231 (BPER/Unipol).

34. In nessun altro mercato provinciale del risparmio amministrato la quota congiuntamente detenuta dalle Parti sarà superiore al 25%.

3) SETTORE DEL RISPARMIO GESTITO

35. Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto e che sono connesse alla: (i) gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare.

36. Inoltre, i servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. La fase della produzione, secondo prassi costante dell’Autorità, ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata per prassi definita dall’Autorità, in prima approssimazione, a livello provinciale. Con riferimento al settore previdenziale, sussistono differenze tra i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP che possono influire sulla definizione del mercato geografico, il quale può avere un’estensione più ampia, tendenzialmente nazionale, ma, pure in funzione dalla rilevanza delle adesioni

¹²Si veda, in proposito, C8660 – *Unicredito Italiano/Capitalia*, in Boll. 33/2007.

individuali, può richiedere uno *screening* esteso anche ad aree locali di minor dimensione¹³.

37. Le stime fornite da BPER per apprezzare le condizioni concorrenziali in tali mercati sono basate sulle quote di mercato detenute dalla Parti nel mercato della raccolta che, nel caso di specie, rappresenterebbero una *proxy* idonea.

a) *Gestione fondi comuni di investimento*

38. Un fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Come anticipato, l'attività connessa ai fondi comuni di investimento presenta due fasi che individuano due mercati distinti: la produzione e la distribuzione. In questo contesto, in base alle informazioni fornite, l'operazione non determina sovrapposizioni a livello produttivo ma solo al livello distributivo a valle, in cui BPER ha concluso accordi di distribuzione con, *inter alia*, Arca SGR ed Etica SGR, e Carige con Arca SGR.

39. Sulla base delle stime fornite da BPER – basate sulle quote di mercato detenute dalla Parti nel mercato della raccolta che, nel caso di specie, rappresenterebbero una *proxy* idonea – l'operazione, al netto del ramo aziendale cedendo, non comporta criticità di natura concorrenziale, in quanto la quota aggregata delle Parti sarà inferiore al 25% in tutti i relativi mercati provinciali.

b) *Gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF)*

40. La gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) è un'attività svolta da banche, da imprese di investimento e da società di gestione del risparmio, sulla base di un incarico conferito dal cliente. Rispetto alle gestioni collettive, il patrimonio di ogni cliente resta distinto da quello degli altri. Le gestioni patrimoniali in fondi (GPF) hanno, inoltre, la peculiarità che le disponibilità finanziarie del cliente sono investite in quote di fondi comuni d'investimento. Le GPF sono assimilate alle gestioni collettive anche se, dal punto di vista contrattuale, hanno un elemento in comune con le gestioni individuali, potendo il cliente richiedere al gestore di modificare la composizione del portafoglio, sempre, tuttavia, scegliendo tra quote di fondi comuni.

¹³ Cfr. *inter alia* C10053 - Società Cattolica di Assicurazione/BCC Vita, in Boll. 24/2009.

41. Le Parti hanno comunicato di essere compresenti unicamente nella fase di distribuzione dei servizi di gestione individuali (GPM e GPF)¹⁴. Più specificamente, BPER realizza tale servizio esclusivamente attraverso la delega di gestione a Optima S.p.A. SIM, mentre Carige attraverso la sua controllata, Banca Cesare Ponti.

42. Anche in questo mercato, alla luce delle stime fornite da BPER – basate sulle quote di mercato detenute dalla Parti nel mercato della raccolta che, nel caso di specie, rappresenterebbero una *proxy* idonea – l’operazione, al netto del ramo aziendale cedendo, non comporta criticità di natura concorrenziale, in quanto la quota aggregata delle Parti sarà inferiore al 25% in tutti i relativi mercati provinciali.

c) Gestione di prodotti della previdenza complementare

43. La previdenza integrativa ha l’obiettivo di soddisfare l’esigenza di reddito dei lavoratori nella fase del loro pensionamento. Tale finalità viene perseguita in Italia attraverso una struttura previdenziale basata su due diverse modalità di intervento: (i) la previdenza obbligatoria; (ii) la previdenza complementare, realizzata attraverso il ricorso ai fondi pensione negoziali (o chiusi), fondi pensione aperti e polizze individuali pensionistiche (PIP).

44. Come anticipato, sussistono differenze tra i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP che possono influire sulla definizione del mercato geografico. In particolare, i fondi pensione negoziali sono istituiti per singola azienda o gruppi di aziende, per categorie di lavoratori, talvolta per raggruppamento territoriale; essi sono oggetto di un contratto collettivo nazionale, oppure di accordi o regolamenti aziendali e sono gestiti, sulla base dei contributi, da SGR, compagnie di assicurazione o banche. I fondi pensione aperti, invece, sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazione e SGR e possono essere sia ad adesione collettiva (come i fondi negoziali) che individuale. Infine, i PIP sono contratti di previdenza complementare ad adesione individuale.

45. Sia BPER che Carige distribuiscono unicamente fondi pensionistici aperti (il fondo Arca Previdenza di Arca SGR).

46. In tale ambito, sulla base delle stime fornite da BPER – basate sulle quote di mercato detenute dalla Parti nel mercato della raccolta che, nel caso di specie, rappresenterebbero una *proxy* idonea – l’operazione, al netto del ramo aziendale cedendo, non comporta criticità di natura concorrenziale, in

¹⁴ BPER è anche attiva nella produzione attraverso Optima S.p.A. SIM.

quanto la quota aggregata delle Parti sarà inferiore al 25% in tutti i relativi mercati provinciali.

47. Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'operazione non sia idonea a produrre criticità di natura *antitrust* nei mercati del risparmio gestito.

4) ALTRI MERCATI CREDITIZI E SISTEMI DI PAGAMENTO

a) Mercato del credito al consumo

48. L'operazione interessa, altresì, il settore del credito al consumo, che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: (i) il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e (ii) il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie di credito al consumo presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, rapporto tra domanda e offerta; pertanto, conformemente ai precedenti, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali¹⁵.

49. Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e consumatore, che dà vita ad un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello stipendio. Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

¹⁵ Cfr., tra gli altri, C8660 – *Unicredito Italiano/Capitalia*, in Boll. 33/2007; C10702 – *ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit*, in Boll. 38/2010; C10854 – *Société des Paiements Pass/Carrefour Servizi Finanziari*, in Boll. 49/2010; C12063 – *Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo*, in Boll. 29/2016.

50. Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall'erogazione di un finanziamento basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il *dealer* convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l'acquisto di diverse tipologie di beni e/o servizi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all'acquisto di autoveicoli e credito finalizzato all'acquisto di altri beni o servizi. La dimensione geografica del mercato del credito al consumo finalizzato è nazionale, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei servizi in parola sull'intero territorio nazionale.

51. Sulla base delle informazioni fornite da BPER, essa non è presente nel mercato nazionale del credito finalizzato, mentre in tale mercato la presenza di Carige è del tutto marginale. Nei mercati regionali del credito al consumo diretto, la quota congiunta delle Parti raggiunge al massimo il [10-15]%.

52. Pertanto, stante il posizionamento comunque contenuto dell'entità *post-merger*, la concentrazione non è idonea a determinare effetti sulle dinamiche concorrenziali né mercato nazionale del credito finalizzato, né nei mercati regionali del credito al consumo diretto.

b) Mercati dei servizi di pagamento

53. Ulteriore settore interessato dall'operazione è quello degli strumenti di pagamento tramite carte. Nell'ambito del settore delle carte di pagamento in passato l'Autorità ha individuato tre distinti mercati: il mercato dell'emissione di carte (*i.e. card issuing*), quello del convenzionamento degli esercenti (*i.e. merchant acquiring*) e quello del *processing* operativo ed informatico (*i.e. processing*).

54. L'attività di emissione delle carte di pagamento (*cd. card issuing*) consiste in un insieme di servizi finalizzato alla fornitura di carte di pagamento (debito, credito o pre-pagate) ai clienti finali che, di norma, sono rappresentati dai consumatori. In particolare, l'attività di emissione delle carte comprende principalmente l'offerta della carta al cliente finale (che ne diviene il titolare), la definizione delle caratteristiche della carta e delle relative condizioni economiche (ammontare del canone annuo, commissioni per il servizio di anticipo contante, spese di invio estratto conto e altre commissioni), la valutazione creditizia del cliente (ossia se il soggetto è meritevole di credito), la contrattualizzazione dello stesso, la gestione dei rapporti con i circuiti, le attività di *customer service* e di *marketing* e la gestione del rischio creditizio e delle frodi. Più nello specifico, occorre considerare che, per quel che

concerne le politiche economiche e commerciali legate a tali servizi, esse sono definite dalla banca se viene adottato il modello integrato; viceversa, se la banca si limita a distribuire i servizi e ricorre a società terze per l'attività di *issuing*, le politiche e i criteri di distribuzione del prodotto, nonché il pricing nei confronti della clientela finale possono essere definiti dalle società terze oppure dalle banche, a seconda dell'accordo.

55. Secondo la prassi dell'Autorità, l'*issuing* può essere suddiviso in base alla diversa tipologia di strumenti di pagamento, distinguendo tra carte di credito e di debito (ivi incluse le carte prepagate), corrispondenti a diversi mercati del prodotto; tuttavia, più di recente è stata lasciata aperta la possibile configurazione di un unico mercato che ricomprirebbe tutte le tipologie di carta in ragione della loro sostituibilità dal lato dell'offerta¹⁶.

56. Parallelamente, dal punto di vista geografico, la dimensione del mercato dell'emissione delle carte di pagamento è stata nella prassi individuata nei confini nazionali, in ragione dell'omogeneità delle condizioni di offerta dell'insieme dei descritti servizi sul territorio nazionale; tuttavia, anche sotto tale profilo più di recente è stata lasciata aperta la possibile ridefinizione di tale mercato quale avente dimensione corrispondente allo Spazio Economico Europeo¹⁷.

57. Si rileva come, considerando secondo la prassi più consolidata le carte di debito e di credito come due mercati distinti di dimensione nazionale, in ragione del posizionamento sul mercato delle parti, la valutazione della presente operazione non appare sollevare criticità. Infatti, per quel che concerne l'*issuing* delle carte di credito, in termini di numero di carte emesse, BPER stima una propria posizione pari a circa il [5-10]% e una posizione di Carige inferiore allo [inferiore all'1]%, con una quota *post merger* di circa il [5-10]%.

58. Nel mercato dell'*issuing* delle carte di debito, in termini di numero delle carte messe, BPER stima una propria posizione pari a circa il [5-10]% e una posizione di Carige pari a circa [inferiore all'1]%, per una quota *post merger* pari al circa il [5-10]%.

59. Con riferimento ai servizi del *merchant acquiring*, in base alla recente prassi¹⁸, tali servizi si articolano nel mercato del *wholesale merchant acquiring* e della fornitura di POS e dei servizi correlati, avente dimensione

¹⁶ C12373 - *Nexi/Sia*, in Boll. 41/2021.

¹⁷ C12373 - *Nexi/Sia*, in Boll. 41/2021.

¹⁸ C12373 - *Nexi/Sia*, in Boll. 41/2021.

geografica sovranazionale, pari allo SEE, e nel mercato del *retail merchant acquiring* e della fornitura di POS e dei servizi correlati, avente dimensione geografica nazionale.

60. Nel caso di specie tale articolazione può essere lasciata aperta in quanto, con riferimento alle carte di credito, le Parti non sono *acquirer*, mentre nel mercato delle carte di debito, tale attività è svolta soltanto in misura marginale e con una quota di mercato *post-merger* in termini di esercizi convenzionati ampiamente inferiore al 15%.

61. Considerate le quote di mercato *post-merger*, nonché la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali, tra gli altri, Nexi-SIA, Unicredit S.p.A. e BNP Paribas, nonché di Poste Italiane S.p.A., non si ritiene che l'operazione sia idonea ad incidere in misura significativa sulle dinamiche concorrenziali dei mercati interessati.

5) MERCATI ASSICURATIVI

62. Con riferimento ai mercati dell'assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi dell'Autorità.

63. Le Parti hanno dichiarato di essere attive solo nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi sia del settore vita che del settore danni.

64. Più specificamente, per quanto riguarda BPER, nell'ambito dei mercati assicurativi vita e danni, essa ha concluso un accordo di distribuzione con Arca Assicurazioni, Arca Vita e Arca Vita International, appartenenti al gruppo UnipolSai, di cui colloca i rispettivi prodotti. Per quanto concerne Carige, essa ha concluso un accordo con Amissima avente ad oggetto la distribuzione delle polizze vita e danni.

65. Con riferimento alla distribuzione sia di prodotti assicurativi vita sia di prodotti assicurativi danni, BPER ha fornito una stima su dati pubblici, dati delle parti e stima del mercato elaborata dalla società di consulenza Prometeia.

66. Nella distribuzione di prodotti assicurativi vita, nella maggior parte delle province la quota di mercato congiunta delle Parti risulta inferiore al 15%, con l'unica eccezione della provincia di Nuoro in cui raggiunge il [15-20]%.

67. Nella distribuzione di prodotti assicurativi danni, la quota *post merger* è anche più contenuta, rimanendo in tutte le province interessate sempre al di sotto del 10%.

68. Alla luce di tali dati, nel settore assicurativo non emergono criticità di natura concorrenziale conseguenti all'operazione.

69. In conclusione, l'operazione, complessivamente considerata, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di criticità di natura orizzontale e verticale, non appare determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

CONSIDERATO che la realizzazione di un'operazione di concentrazione diversa da quella oggetto di comunicazione nei suoi elementi essenziali, come sopra descritti, potrà essere nuovamente oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 287/90;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli